

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, BERGAMASCO e D'ANDREA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1970

Norme per promuovere e agevolare l'azionariato dei lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. — Il rapido e anzi febbrile avanzare del progresso tecnico-economico esige una continua e vieppiù massiccia immissione di nuovi capitali nell'economia, al servizio dell'incessante e sistematico ammodernamento dell'apparato produttivo, nel quale sovente impianti, macchinari e attrezzature devono essere eliminati e sostituiti assai prima di essere fisicamente logorati dall'uso e solo perchè colpiti dall'obsolescenza, cioè dal declassamento economico nei confronti di strumenti e processi nuovi, che consentono di produrre meglio e a costi unitari minori e, quindi, di riportare il successo nella dura competizione sui mercati.

Questa autentica « fame di capitali » esige la piena mobilitazione dei risparmi comunque disponibili, ciò che da parte dei complessi economici maggiori, costituiti in forma di società per azioni, si traduce oggi nello sforzo per estendere l'azionariato cosiddetto popolare, con l'appello rivolto anche alla massa dei piccoli e meno esperti risparmiatori, tradizionalmente legati agli impieghi nei titoli a reddito fisso e specialmente in quelli statali e pubblici in genere.

Tali impieghi offrono un interesse prefissato e sicuro, ma sono soggetti all'alea della

svalutazione monetaria, divenuta oggi purtroppo quasi una componente, sotto nome di « inflazione strisciante », della vita economica di ogni Paese. Ora, un efficace veicolo della mobilitazione dei piccoli risparmi a favore dell'apparato produttivo, nonchè della conversione all'impiego sia pure indiretto in beni reali (immuni, almeno in teoria, da svalutazioni monetarie), è costituito dai fondi comuni di investimento, che già funzionano da gran tempo nelle economie più avanzate dell'Occidente e che si spera di vedere presto istituiti anche nel nostro Paese.

I fondi comuni hanno il pregio, tra gli altri, di offrire ai piccoli risparmiatori, che ne sottoscrivano o comprino le « parti », la perequazione del rischio, attraverso la vastissima gamma dei titoli in cui investono i capitali raccolti, e un serio affidamento di buona gestione, in quanto gli investimenti sono scelti e amministrati da esperti specializzati, costantemente a giorno delle situazioni delle imprese e delle tendenze generali e settoriali dell'economia e del mercato. Ma le « parti » dei fondi non sono in pratica nulla più di obbligazioni con base reale e non creano, per il risparmiatore singolo, alcun rapporto

diretto o entrata nelle imprese in cui i suoi risparmi sono stati impiegati.

Alle assemblee di tali società vanno gli amministratori dei fondi e sono logicamente essi ad esercitare i diritti e le facoltà sociali, che la legge attribuisce agli azionisti. Pertanto, se risolvono efficacemente l'istanza di un più oculato e tranquillo impiego dei risparmi, i fondi comuni non rispondono certo all'ansia di partecipazione, al desiderio di poter discutere i problemi propri e concorrere a decidere quelli collettivi, che anima e stimola oggi la gente di ogni ceto e livello sociale.

Ansia — è bene dirlo subito — non nuova, se già nel secolo scorso erano ampiamente dibattuti da economisti, politici e sociologi, nonchè da sindacalisti sinceramente vogliosi di assicurare in via pacifica e costruttiva il progresso economico e morale dei lavoratori, i temi non solo del generico azionariato « popolare », ma anche e soprattutto dello specifico azionariato « operaio »; cioè della comproprietà dei dipendenti nel capitale dell'impresa, al fine di realizzare la loro organica compenetrazione nell'impresa medesima, nei suoi interessi e nelle sue sorti permanenti. Soluzione, questa, non volta a un contingente e banale problema di partecipazione agli utili, realizzabile in altre e più semplici forme, ma trascendente di gran lunga il piano retributivo per assurgere, sul piano sociale e politico, a fattore di una concreta e operante democrazia economica.

* * *

La « partecipazione » dei lavoratori, sbandierata come fresca istanza della contestazione e come correttivo di mali modernissimi, tipo l'alienazione, ha assai più di cento anni. Ce lo ricorda un volume edito a Milano nel 1880 da Dumolard, traduzione del libro pubblicato due anni prima dal professore Viktor Boehmert del politecnico di Dresda, che vi aveva raccolto i frutti di un'inchiesta sull'argomento, da lui iniziata nel 1868. La traduzione del Manfredi recava la prefazione di Luigi Luzzatti, che così concludeva: « Confido che sia scintilla cui gran fiamma

secondi e che fabbricanti e operai, commercianti, banchieri e impiegati, d'amore e d'accordo, si adoprino a tradurre in forme italiane il pensiero della partecipazione: tutto ciò che avvicina il lavoro e il capitale e li accorda... prepara alla patria meno tristi giornate ».

Ecco la socialità di allora, non scusa di retorici appelli elettorali, ma sentimento spontaneo delle coscienze, ansia sincera di solidarietà e di elevazione umana! Tant'è che le partecipazioni in atto erano frutto della iniziativa degli imprenditori, che in buon numero risposero all'indagine di Boehmert. Questi arrivò ad accertare 12 casi di comproprietà degli operai nelle aziende, 69 di partecipazione ai profitti, 39 di premi o contributi a « casse di soccorso ». In totale 120 casi, di cui 54 in Germania, 25 in Svizzera, 17 in Francia e 10 in Inghilterra. Lo scarso numero in altri Paesi (esempio l'Italia: 1) è forse dovuto a minor facilità di rilevazione.

All'inizio i governi non agevolarono la cosa. Nel 1842-43 un autentico pioniere, M. Leclair, fu osteggiato dalla polizia che « gli proibì di riunire i suoi operai per spiegare loro i vantaggi della partecipazione » affermando che adunanze su temi simili « sono pericolose ». Invece nel 1867 l'iniziativa di H. Borchert a Berlino ebbe i pubblici elogi del direttore generale Engel il quale, sulle ali di un ottimismo eccessivo, concluse che « ormai non ci sarà più un dissidio sociale giacchè se n'è trovato il rimedio ».

Purtroppo, se si era convertito lo Stato, non altrettanto si poteva dire dei sindacati. Notava già il Boehmert che « le Trade Unions sono sfavorevoli alla partecipazione, perchè gli operai partecipanti si sogliono sciorre dagli altri e sentono di essere meglio collaboratori che salariati: lavorano di più e sono amici del padrone ». La pura avversione sindacale è oggi ingigantita da quella politica, cioè dal timore, nei sindacati di ispirazione marxista, di avviare soluzioni che rafforzino il « sistema ». Allorchè la « Montecatini » in Italia, per onorare la memoria di Donegani, iniziò l'assegnazione di azioni gratuite ai dipendenti, si cercò in ogni modo di indurre questi a disfarsene, così da re-

spingere le tentazioni della « corruzione borghese ».

Ora, se si intende la logica di chi, per distruggere il sistema capitalistico libero (e instaurare quello statalista, senza scioperi), bada a nutrire e accentuare la lotta di classe, respingendo la conciliazione e i fattori stessi del benessere, ci si attenderebbe almeno comprensione e cooperazione da quei sindacati democratici che, al di là delle pur legittime lotte per le migliori salariali e normative, vogliono elevare socialmente l'ex proletariato ed eliminare le residue ingiustizie, mantenendo la società libera. E poichè tale società prospera solo in clima di libertà globale e quindi anche economica, clima in cui il potere economico resta privato e perciò soggetto e regolato dal potere pubblico, mentre poi può essere riequilibrato e diffuso da un continuo processo di frazionamento, è chiaro che la correzione delle inferiorità e delle eventuali esclusioni, insomma la partecipazione, dovrebbe attuarsi, come vedremo meglio in seguito, non contro ma in modi « conformi » al sistema.

Tuttavia le diffidenze persistono nella stessa Inghilterra, ove pure l'azionariato ha radici antiche e popolari. Le Trade Unions temono il dissolvimento della solidarietà sindacale. Per l'Italia, dopo la sgroppata della CISL per il risparmio contrattuale, rimasta senza seguito, c'è da prevedere una piena opposizione. Ora, i sindacati democratici devono intendere che, in tempi di corsa alla concentrazione e al gigantismo aziendale, quella della libera proprietà dei lavoratori è la sola alternativa all'avvento dello Stato-padrone, datore di lavoro che non negozia e tanto meno si lascia contestare. Mentre tutti si dicono rivoluzionari e le più recenti rivoluzioni si sono risolte in marce all'indietro, verso l'assolutismo della proprietà pubblica, la popolarizzazione della proprietà personale costituisce l'unica rivoluzione che muova avanti nella storia!

* * *

Il dibattito sugli strumenti di una valida e sufficiente partecipazione è vivissimo negli

altri Paesi e le soluzioni, specie dopo l'aggiunta del « pancapitalismo » francese, spaziano su un arco vastissimo. Un primo gruppo va dalla semplice informazione del personale, alla consultazione su atti e programmi aziendali, fino al diritto di veto su indirizzi ritenuti dannosi ai lavoratori. Un secondo gruppo comprende la cogestione, cioè l'inserimento minoritario o paritetico dei lavoratori o dei sindacati nei consigli di amministrazione o di fabbrica (come fatto in Germania, dopo la guerra, nel settore carbosiderurgico); i consigli di gestione, prospettati in Italia dopo la liberazione; le cooperative delineate in Francia dagli esperti del gollismo come organi rappresentativi del lavoro di fronte a quelli del capitale e dell'impresa. Un terzo gruppo, poi, comprende la semplice partecipazione agli utili; l'attribuzione ai dipendenti di parte delle azioni da emettere per gli utili non distribuiti e reinvestiti; il vero e proprio azionariato, con diffusione di azioni privilegiate e ordinarie, sia con acquisti e sia coi normali aumenti di capitale.

Il primo gruppo di soluzioni ci pare inadeguato, di fronte alla complessità della vita aziendale e alle istanze operaie, che sarebbero tradotte su un piano passivo e che comunque oggi entrano già in certe contrattazioni sindacali. Il secondo gruppo può essere pericoloso, perchè istituzionalizza la contrapposizione del fattore lavoro agli altri e rompe l'unità di comando e di responsabilità, nella impresa, tra due poteri: l'uno mirante ai benefici immediati (erogazione salariale) in nome della mobilità della massa operaia, l'altro legato al rafforzamento patrimoniale in nome dei programmi a lungo termine.

Nel terzo gruppo, scartata la pura partecipazione monetaria agli utili, che sarebbe subito appaiata ai salari e non avrebbe significato sociale e politico, ci pare preferibile, alla formula gollista dell'assegnazione delle azioni speciali di autofinanziamento, l'accesso agevolato alle azioni normali, in piena parità giuridica e morale con tutti gli altri comproprietari dell'impresa.

La partecipazione agli utili è stata la prima in ordine di tempo, anche perchè corrisponde meglio, per la sua semplicità giuridica e

tecnica e i vantaggi immediati, alle condizioni dei ceti operai nei primi periodi dello sviluppo industriale. Dalle *Lettres sur l'organisation du travail*, scritte da Michel Chevalier nel 1848, si apprende che essa era già in vigore, allora, nella compagnia ferroviaria di Orléans, nella ditta di pittura edile Leclair e in varie altre aziende. In queste imprese, dopo attribuita la sua quota di utili al capitale e provveduto all'ammortamento e al fondo di riserva, ciò che rimaneva veniva destinato agli operai mediante versamenti vincolati alle casse di risparmio.

Già in quell'epoca Olinde Rodrigues aveva proposto che la partecipazione agli utili fosse obbligatoria per le imprese che avevano con lo Stato contratti d'appalto, o di fornitura, e che la ripartizione fosse fatta da una commissione paritetica di imprenditori e lavoratori. Lo Chevalier notava che il sistema riusciva meglio nelle società dai profitti non troppo fluttuanti e meglio prevedibili, come appunto la ferrovia d'Orléans, o che avevano maggiore interesse a premiare nei loro operai la qualità del lavoro e l'economia nell'uso dei materiali, come la Leclair.

In questo dopoguerra è scaturita la formula nuova, la cogestione o codeterminazione (*Mitbestimmung*), imposta al settore carbosiderurgico tedesco dagli occupanti alleati, nel fine evidente di insinuare pastoie frenanti in una industria che era servita alle tre grandi avventure belliche del Reich e che faceva ancora paura. Basta il dato di origine a denunciare i vizi della cosa ed a spiegare la cura con cui i governi tedeschi hanno cercato in seguito di evitarne la generalizzazione. Anzi la CDU dal 1957, cioè dal congresso di Amburgo, ha mirato a prevenirla su altre vie; programmando un più conforme strumento di conciliazione e anzi di superamento della lotta di classe, con radici antiche nella sociologia tedesca.

Alludiamo precisamente alla campagna per la partecipazione alla proprietà delle imprese, con l'azionariato popolare e operaio, diffuso in quote modeste o minime tra cittadini con reddito non elevato. Di ciò si fece apostolo il ministro Lindrath e poi abile realizzatore il successore Erhard, con le cla-

morose denazionalizzazioni di imprese pubbliche, tipo Volkswagen e Preussag, imitate in Austria per le due massime banche nazionali, seguite (nella distribuzione di azioni al personale) da varie imprese private. Il tutto celebrato, nella stampa del mondo libero, come una felice e coraggiosa politica di capitalismo popolare e di avviamento alla democrazia economica.

L'Inghilterra è da gran tempo sulla stessa via. Nel libro *The Road to Prosperity* il deputato (e poi Ministro dei trasporti) Ernest Marples, nato in ambiente operaio e divenuto conservatore osservando il mondo del lavoro da vicino, ci ha dato notizie abbondanti sulla partecipazione (*copartnership*), nella quale vede l'alternativa al socialismo di Stato. Egli osserva che già nel 1937 ben 415 società inglesi ne applicavano i principi, di cui beneficiavano 250 mila lavoratori. Da altre statistiche si rileva che nel 1956 le società erano 421 e i lavoratori 389 mila, tra cui buona parte dei dipendenti delle *Imperial Chemical Industries*. Uno dei pionieri, Teodoro C. Taylor, venne trovato dal corrispondente del *Daily Telegraph* vispo e arzilla nel giorno del suo centesimo compleanno, sempre alla testa della sua ditta, di cui i quattro quinti, dopo 60 anni d'azionariato operaio, erano passati nelle mani dei 1.500 dipendenti.

* * *

Senza soffermarci sulle realizzazioni degli Stati Uniti, che sono materia vastissima e fin troppo nota, riteniamo che colà si sia attuata la più organica impostazione di una socialità concreta e completa. La diffusione della proprietà (specie di quella dei complessi produttivi) in tutti i ceti è la più valida risposta alle tesi del collettivismo: con il quale il confronto si fa non già accogliendone le istanze, sia pure parzialmente, ma coltivando e dimostrando la superiorità, anche sociale e civile, del sistema contrario, cioè della libera iniziativa e della proprietà dei cittadini. Se questo sistema resta privilegio dei pochi, rischia di venire isolato dalla propaganda avversaria: l'obiettivo è

dunque quello di associare direttamente la gran maggioranza, se non la totalità dei cittadini, al sistema stesso, onde renderli tutti suoi convinti partecipi e difensori.

Si tratta, in partenza, di tagliare alla radice la secolare questione sociale e abbattere, anche negli aspetti giuridici e formali, la contrapposizione tra il cosiddetto proletariato e le cosiddette borghesie sfruttatrici, promuovendo i lavoratori alla pienezza dei vantaggi e delle dignità di un ordine libero e privato della produzione, della proprietà e della ricchezza.

In questa via, nella tutela della persona e della proprietà come suo naturale attributo, conveniva nel 1894 il maestro della dottrina sociale cristiana, Toniolo, quando, propugnando la partecipazione operaia al capitale dell'impresa, accusava il marxismo di preparare « un più crudele e universale servaggio, sotto maschera di emancipazione ». « Nulla — egli diceva — abbiamo in comune, perchè esso atterra la proprietà e noi vogliamo invece rinfrancarla e diffonderla! ».

Ci preme qui notare ancora una volta la insufficienza delle cogestioni e di altre soluzioni corporative e fatalmente antagonistiche, che istituzionalizzano la contrapposizione del lavoro (rappresentato da lavoratori oggi magari assai ben retribuiti ma pur sempre giuridicamente e psicologicamente in posizione « proletaria ») al capitale. Si creano organi che sono pur sempre « di classe » e che rompono, come già detto, l'unità della condotta aziendale, senza associare i dipendenti alle sorti permanenti dell'impresa e ai suoi programmi a lungo termine, come oggi il febbrile progresso tecnologico impone. Occorre superare la posizione classista e anche la classe, con la partecipazione « con proprietà », che dà al dipendente lo stesso titolo e lo stesso interesse del padronato.

Occorre portare tutti i lavoratori in quell'immenso ceto medio in cui tende man mano a confluire, anche per la severa recisione delle punte elevate, l'intera società dei Paesi industrializzati. A ciò si arriva soprattutto per la via, non certo agevole e tanto meno breve, dell'accesso favorito e programmato dei dipendenti alla proprietà, dell'eser-

cizio, anche psicologicamente educativo, del voto nelle assemblee, della preparazione all'assunzione di cariche gestionali.

Non è un'utopia, ma lo sbocco più razionale e umano dell'ansia di partecipazione, già accennata, che pervade la gente e che deve sbocciare non più nei conflitti, ma nella cooperazione. Negli Stati Uniti, ove il processo è in atto da decenni e ove cresce di continuo la quota proprietaria dei dipendenti, fino a divenire di maggioranza in varie imprese, la pace sociale è stabilita e i lavoratori, pur conducendo le loro brave lotte sindacali, non fanno la guerra alle imprese, nè al profitto, nè al sistema. Persino il generale De Gaulle, tornato dall'avventuroso viaggio in Canada, aveva sacrificato qualcosa delle sue più radicate antipatie per rendere omaggio « al capitalismo popolare che fa la forza dell'America », rinfrescando le ordinanze del 1945 con quelle del 1967, recanti un *intéressement* per i dipendenti con l'aggiunta della grossa novità dell'investimento in azioni, nonchè dell'obbligatorietà di tale partecipazione nelle imprese con più di cento salariati.

* * *

In Italia, sul piano legislativo, esiste una precisa ipotesi di partecipazione alla proprietà delle imprese nell'articolo 2349 del codice civile, che così recita: « In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti ».

Con riserva sulla « specialità » delle azioni e sulla modalità, va apprezzato il significato innovatore della disposizione e va sottolineato il commento espresso in materia (paragrafo n. 957) nella relazione del Guardasigilli all'emanando nuovo codice: « Tale disposizione può costituire la base per una auspicata forma di partecipazione alla società, da parte di coloro che contribuiscono

alla fortuna di essa con il prezioso apporto del proprio lavoro. La formula accolta presenta indubbi vantaggi ed assume il carattere di una provvida ed educatrice forma di risparmio ».

Sullo stesso binario, l'articolo 47 della vigente Costituzione, premesso che « la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme », dichiara che essa « favorisce l'accesso del risparmio popolare... al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese ». Affermazione che ci pare non si debba solo interpretare, secondo quanto detto dall'onorevole Zerbi, nella seduta del 19 maggio 1947 della Costituente, come intesa a munire i piccoli risparmiatori di strumenti e forme « atte a redimere il risparmio popolare da quel complesso di inferiorità che finora lo ha fatto soccombere alle vicende della moneta », ma anche come impegno di progresso morale e civile dei ceti popolari e di sviluppo della democrazia economica.

In proposito uno dei più completi progetti resta la proposta di legge n. 3963, che fu presentata alla Camera il 13 luglio 1962 dall'onorevole Armosino e da un numeroso gruppo di altri deputati, tutti della Democrazia cristiana, e che purtroppo non fu neppure discussa. In tale proposta si regolavano istituzioni e funzionamento di « società cooperative » tra i lavoratori, per investire i propri risparmi in azioni, e di « fondi di investimento popolare », da promuovere a cura delle aziende di credito (iniziativa che può ritenersi assorbita dall'estensione dei fondi comuni *open end*, ora in discussione alle Camere). Inoltre era prevista la distribuzione di « azioni riservate ai dipendenti » da parte delle società, ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, con agevolazioni sia nel prezzo sia nel finanziamento dell'acquisto.

A quest'ultima ipotesi, che, come già detto, presenta un significato non solo economico, ma anche e soprattutto sociale e politico, si ispira il nostro disegno di legge. Ci piace qui riprendere l'illustrazione di tale significato dalla relazione dell'onorevole Armosino, che traeva anche dai testi delle encicliche papali l'incoraggiamento ai modi « cri-

stiani » di soddisfare la giustizia sociale: « Uno di essi, e tra i più auspicabili, è quello — citava il proponente — di far sì che i lavoratori, nelle forme e nei gradi più convenienti, possano giungere a partecipare alla proprietà delle stesse imprese; è necessario con tutte le forze procurare che in avvenire i capitali guadagnati si distribuiscano con una certa ampiezza fra i prestatori d'opera; non riesce difficile promuovere iniziative e svolgere una politica economico-sociale che incoraggi ed agevoli una più larga diffusione della proprietà privata, dei titoli azionari nelle medie e nelle grandi aziende, come già si sta proficuamente sperimentando in alcune comunità politiche economicamente sviluppate e socialmente progredite ».

Con l'azionariato popolare o di massa — proseguiva l'onorevole Armosino — « nasce una nuova educazione economica che porta il popolo, da inerte spettatore o succubo, a divenire protagonista dei fenomeni finanziari e produttivi che costituiscono tanta parte della vita nazionale. Nasce una nuova sintesi in cui la lotta di classe si attutisce e tende a superarsi ed avanza un più giusto e umano equilibrio sociale. Alla vecchia formula comunista "tutti proletari" è giunta l'ora di contrapporre la formula... "tutti proprietari", capace di cambiare la faccia economica e sociale di un popolo ».

Dopo avere egli pure ricordato l'esempio delle nazionalizzazioni tedesche, con le parole del ministro Wilhelmi, il proponente lamentava che « in Italia si è camminato e si cammina su una strada esattamente opposta allo sviluppo dell'azionariato popolare e della proprietà privata per tutti; mentre presso i popoli più progrediti dell'Occidente si riprivatizza ciò che venne nazionalizzato, da noi si continua a statizzare e irizzare; imperversa uno statalismo economico sempre più invadente, foriero dello statalismo politico ». Egli si riferiva alla legge, allora in discussione, per la nazionalizzazione elettrica, da lui definita « l'ultimo anello di una triste catena », senza immaginare che a quella sarebbe seguita, anche più insidiosa e sconvolgente, la tecnica delle nazionalizzazioni surrettizie.

* * *

Non possiamo che ribadire, nella nostra conclusione, le stesse parole. La via da percorrersi è lunga, ma vale lo sforzo di percorrerla fino in fondo, perchè è la via dell'avvenire, capace di mutare radicalmente la società, allontanandola dalla statolatria collettivista e dalla rassegnazione a una perpetua lotta di classe. La vita e la fortuna dei popoli non possono non poggiare sempre di più su una radicale democratizzazione dell'azionariato, su un capitalismo di massa il quale, come vera democrazia economica, diventa veicolo e insieme garanzia della democrazia politica.

Sotto tale profilo non è certo di poco conto il problema della natura delle azioni da assegnare, nel quadro di una politica di incentivata diffusione delle medesime. Quando esse dipendono da una almeno parziale liberalità delle società, è ovvio che queste possano imporre limiti e condizioni ai relativi diritti. È bene valersi di tale facoltà o dare azioni del tutto normali? Molti temono un salto nel buio e prevedono assemblee difficili, per l'intervento di soci incompetenti e immaturi o di agitatori che abbiano accaparrato le deleghe di quelli. I timori maggiori, specie in ordine a possibili interferenze sindacali, riguardano l'azionariato operaio e in proposito si cita l'articolo 2349 del codice civile, che prevede « speciali categorie di azioni con norme particolari riguardo ai diritti », incluso senza dubbio quello di voto.

Noi siamo contrari a ogni restrizione, ammettendo solo il divieto di vendita per un certo periodo, onde garantire la continuità educatrice dell'atto e, insieme, l'attaccamen-

to dei lavoratori alle sorti aziendali. Certamente tutto ciò ha un costo di pazienza e di adattamento e ci si deve rendere conto che, proprio per le finalità superiori della iniziativa, le azioni devono avere pienezza di diritti, specie nel voto. Non bisogna esagerare i timori: si consideri che la diffusione sarebbe assai graduale nelle singole aziende mentre man mano crescerebbero la evoluzione educativa indotta dal possesso delle azioni!

In un suo scritto il Roepke notava che le azioni popolari devono essere le più normali e non diventare le « azioni del povero ». E la « Frankfurter Allgemeine Zeitung » esortava gli amministratori a non dolersi della vivacità portata nelle assemblee dai piccoli azionisti, inclini a chiedere spiegazioni e fare critiche: « Nessun imprenditore consapevole — scriveva il giornale — si lamenterà per questo interesse che si viene risvegliando nei piccoli azionisti; chi seriamente desidera la conservazione e il consolidamento del nostro ordine economico deve accettare, con soddisfazione, il fatto che gli azionisti prendano parte alle sorti della loro società ».

Con il presente disegno di legge si dischiude appena uno spiraglio, in una porta che può aprire una prospettiva impensata — e, come abbiamo già detto, rivoluzionaria — sul futuro assetto della società, a mano a mano che, col procedere dell'azionariato nelle grandi società e poi con la sua generalizzazione e con l'estensione in forme appropriate alle altre società e imprese, l'accesso alla proprietà diventerà vieppiù vasto e capillare. È una promessa sicura di pace, di giustizia e di progresso sociale nella libertà, la più utile e degna per una democrazia moderna, e noi confidiamo, onorevoli colleghi, che vorrete dare il vostro consenso ad aprire la via in tale direzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La presente legge si applica alle società per azioni che:

a) abbiano un capitale sociale versato non inferiore a lire 10 miliardi, siano quotate in Borsa da almeno cinque anni e, in tale periodo, abbiano distribuito un dividendo non inferiore, ogni anno, al 6 per cento del capitale suddetto;

b) intendano promuovere la diffusione della proprietà delle loro azioni fra il personale dipendente, mediante contributi gratuiti nella relativa spesa e altre agevolazioni, in base a delibera dell'assemblea e inserzione di apposita norma nello statuto sociale, che fissi tra l'altro la quota di utili annuali all'uopo destinata.

Art. 2.

Alle società, che prenderanno le iniziative di cui all'articolo 1, si applicano le seguenti disposizioni:

a) entro il limite del 10 per cento degli utili annuali dichiarati in bilancio, le somme devolute per contributi nella sottoscrizione o nell'acquisto di azioni sociali, al nome dei dipendenti, non concorrono alla determinazione dell'imponibile della società ai fini sia dell'imposta di ricchezza mobile sia dell'imposta sulle società;

b) nel caso in cui l'accesso alle azioni, da parte dei dipendenti, avvenga attraverso apposito aumento di capitale, con emissione di azioni speciali, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, oppure ordinarie, le relative operazioni sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro e della tassa di concessione governativa.

Art. 3.

I contributi concessi per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni sociali, di cui agli arti-

coli precedenti, non hanno carattere retributivo e pertanto non concorrono nel computo della base dell'indennità di anzianità, nè di altri elementi diretti o indiretti della retribuzione, nè dei contributi sociali. La società è tenuta solo a farne denuncia globale, ai fini degli sgravi di cui all'articolo 2, e i beneficiari non sono tenuti a farne denuncia in sede di tassazione personale.

Art. 4.

L'accesso agevolato alle azioni sociali può avvenire sia mediante sottoscrizione di azioni nuove, all'uopo emesse dalla società, sia mediante acquisti in Borsa, effettuati dalla società per conto del personale. In entrambi i casi valgono le seguenti norme:

a) il contributo per la sottoscrizione o l'acquisto non può superare il 60 per cento del valore nominale delle azioni, a prescindere dalla quotazione di Borsa delle medesime e da eventuali sovrapprezzi, di carattere generale, stabiliti per le azioni di nuova emissione;

b) la concessione del contributo suddetto è limitata ai dipendenti che ne facciano richiesta e la cui retribuzione globale netta, a carico della società, non superi l'importo di lire 2.400.000 annue;

c) l'assegnazione delle azioni è fatta in numero uguale per tutti, salvo facoltà di ogni dipendente di trasferire ad altri beneficiabili, in tutto o in parte, la quota spettantegli;

d) le azioni non assorbite dai dipendenti di cui al punto b) saranno assegnate, in numero uguale per tutti, ai dipendenti aventi una retribuzione superiore a quella anzi indicata e che ne facciano richiesta.

Art. 5.

In merito alle azioni da mettere a disposizione dei dipendenti, si osservano le seguenti norme:

a) le azioni sono ordinarie o privilegiate, nella stessa proporzione esistente, fra

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tali categorie, nelle azioni della società in circolazione;

b) nelle assegnazioni individuali deve essere inclusa, in ogni caso, almeno una azione con diritto di voto;

c) le azioni sono soggette a vincolo di inalienabilità per non meno di tre e fino a un massimo di sei anni;

d) tale vincolo viene sciolto in caso di morte dell'intestatario, di cessazione dalle dipendenze dell'azienda e, inoltre, quando eventuali ribassi della quotazione in Borsa abbiano assorbito il 50 per cento del contributo concesso dalla società.

Art. 6.

Finchè permane il vincolo di inalienabilità, i dividendi sulle azioni agevolate, attribuite ai dipendenti come sopra, sono esenti, nel limite di lire 480.000 annue per persona, dai tributi personali e quindi dalla ritenuta di acconto prevista dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, nonchè dalle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge medesima.

Art. 7.

Le società, che siano nelle condizioni di cui al punto *a)* dell'articolo 1 e non abbiano adottato le iniziative di cui al punto *b)* dell'articolo medesimo, sono tenute, negli esercizi in cui effettuino assegnazioni ai fondi ordinari di riserva in misura superiore al 50 per cento del dividendo distribuito, ad accantonare il 15 per cento di tali assegnazioni in apposito sottoconto transitorio: « azionariato dei dipendenti ».

Ogni qual volta tale sottoconto avrà raggiunto almeno il 4 per cento del capitale sociale versato, si procederà al passaggio dell'importo al capitale sociale, emettendo in corrispondenza azioni speciali ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, da assegnare a titolo interamente gratuito e in parti uguali a tutti i dipendenti.

Per tali azioni valgono, in quanto applicabili, tutte le norme dei precedenti articoli.

Art. 8.

Per prendere in amministrazione le azioni agevolate, nonchè per eseguire fiduciarmente ogni connessa operazione, le società possono costituire un apposito organo interno, quando questo assicuri la gratuità del servizio e preveda, nel suo regolamento, la concessione di prestiti senza interesse per rateizzare almeno in parte la quota a carico dei dipendenti nella sottoscrizione o nell'acquisto di azioni agevolate.

In tal caso e per le azioni stesse, non si applicano alle società le norme di cui all'articolo 2358 del codice civile, restando comunque fermo il disposto del primo comma dell'articolo 2439.

L'organo di cui sopra è gestito da una commissione, i cui componenti sono designati per un terzo dalla società e per due terzi sono eletti dai dipendenti intestatari di azioni depositate.

Art. 9.

Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro disporranno, di concerto, il relativo regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica. L'entrata in vigore avverrà trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto medesimo.